

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 36 MESI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA AFFERENTI ALL’AMBITO STRUTTURALE PER LE CASE DELLA COMUNITÀ (CDC) E ALTRE STRUTTURE DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI

CAPO I - DISPOSIZIONI TECNICHE	3
1. OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO	3
2. SERVIZI RICHIESTI	3
2.1. Redazione del piano di indagini e assistenza alle prove di carico	3
2.2. Verifica della sicurezza strutturale	4
2.3. Progetto di rinforzo strutturale	4
2.4. Collaudo statico delle strutture	4
3. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	5
4. DURATA DELL'INCARICO	5
5. REQUISITI DELL'AFFIDATARIO	5
6. AVVIO DELL'ESECUZIONE	6
7. REVISIONE PREZZI	6
8. OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO	6
9. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	7
CAPO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	7
10. FORMA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	7
11. PAGAMENTI	8
12. PENALI	8
13. SUBAPPALTO	9
14. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
15. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
16. VARIAZIONI CONTRATTUALI	9
17. CAUZIONE PROVVISORIA	10
18. CAUZIONE DEFINITIVA	10
19. GARANZIE	10
20. ESECUZIONE ANTICIPATA	10
21. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	10
22. PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE	11
23. DIVIETO DI PANTOUFLAGE	11
24. TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA	12
25. CONTROVERSIE	12
26. RINVIO NORMATIVO	12
27. DISPOSIZIONI FINALI	12

CAPO I – DISPOSIZIONI TECNICHE

1. OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento, mediante accordo quadro di durata triennale con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs 36/2023, dei servizi di natura specialistica di ingegneria strutturale per gli immobili della asl 8 di Cagliari.

2. SERVIZI RICHIESTI

I servizi che potranno essere richiesti al professionista incaricato sono tutti quelli relativi all'ingegneria strutturale (redazione di piano di indagini, assistenza prove di carico, verifica della sicurezza strutturale e progettazione di rinforzo strutturale e calcolo nuova struttura etc...) e potranno interessare indistintamente tutte le strutture della ASL 8 di Cagliari.

Considerato che allo stato attuale, prestazioni in materia di servizi di ingegneria strutturale non sono esattamente definite, i servizi sotto descritti hanno carattere indicativo e non esaustivo e gli stessi potranno essere richiesti anche solo parzialmente in funzione delle esigenze della specifica struttura e ricompensati per la sola attività svolta dall'operatore economico.

Per la valutazione dei compensi per le attività di ingegneria strutturale si farà riferimento al DM 17/06/2016.

Di seguito un elenco non esaustivo delle prestazioni.

2.1. Redazione del piano di indagini e assistenza alle prove di carico

Il professionista incaricato dovrà, su richiesta del RUP/DEC, provvedere per la struttura interessata, alla redazione del piano di indagini necessario per definire lo stato di salute della struttura, nel rispetto delle norme di riferimento. Il professionista dovrà determinare le prove da effettuare sugli elementi strutturali esistenti al fine di stabilire il grado di sicurezza della struttura a sopportare i carichi a cui sarà sottoposta e fornire assistenza durante le prove sui materiali e di carico dei solai. Le prove sulle strutture non sono oggetto del presente documento, l'assistenza durante le prove sui materiali e di carico dei solai da eseguire da parte di società specializzata, sarà individuata dall'Ente Committente e i costi saranno a carico dello stesso Ente.

Gli elaborati che il professionista è tenuto a fornire non costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere ma devono consentire l'esatta identificazione delle prove da eseguire ad opera di azienda specializzata.

2.2. Verifica della sicurezza strutturale

Il professionista incaricato dovrà effettuare tutte le attività necessarie per la verifica della sicurezza strutturale mediante il calcolo statico degli elementi esistenti assoggettati a indagine al fine di stabilire il grado sicurezza della struttura a sopportare i carichi a cui sarà sottoposta.

Il professionista utilizzerà i risultati delle prove statiche sulla struttura per eseguire le verifiche, al fine di accertare che l'organismo strutturale sia in grado di assorbire i carichi di esercizio previsti dalla normativa vigente e dalla destinazione, senza compromettere la stabilità globale o locale.

2.3. Progetto di rinforzo strutturale

A seguito delle verifiche statiche eseguite sugli elementi esistenti, qualora le risultanze delle stesse diano evidenza della necessità di intervenire con un rinforzo strutturale, il professionista dovrà predisporre il progetto che prevede gli interventi di rinforzo localizzati volti a incrementare la capacità portante degli elementi risultati deficitari. Gli interventi saranno dimensionati per garantire il rispetto dei coefficienti di sicurezza previsti dalle NTC 2018, assicurando che la struttura possa sostenere i nuovi sovraccarichi permanenti e accidentali. Ogni fase di rinforzo sarà preceduta da una specifica preparazione dei supporti, come emerso dalle prove di caratterizzazione dei materiali effettuate in fase di indagine.

Il professionista dovrà predisporre il progetto dei rinforzi strutturali degli elementi esistenti assoggettati a indagine al fine di aumentare il grado sicurezza della struttura in modo da sopportare i carichi a cui sarà sottoposta.

Sarà necessaria la predisposizione di

- tavole grafiche generali e particolari;
- tavole dei rilievi;
- mappatura delle indagini;
- schemi dei rinforzi localizzati in scala adeguata;
- sezioni di dettaglio sui nodi e sui collegamenti tra nuovi rinforzi e struttura esistente;

2.4. Collaudo statico delle strutture

L'incarico di collaudo statico dovrà essere sviluppato secondo quanto disposto dalla normativa vigente sulle "Norme tecniche per le costruzioni».

Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dal D.M. 17.01.2018, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l'emissione del certificato di collaudo.

3. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore economico massimo stimato nel presente accordo quadro è stato stimato per un **totale di €139.000,00** comprensivo di oneri previdenziali oltre iva e non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, né impegno di spesa, poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto in relazione all'affidamento in oggetto. L'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro tiene conto dei corrispettivi, calcolati ai sensi del DM 17.06.2016, relativi agli interventi per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche. La somma degli importi di tutti i contratti applicativi che saranno stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro non potrà superare l'importo massimo stimato.

I servizi e le quantità richieste verranno richieste in fase di attivazione del singolo ordine applicativo e in fase di esecuzione del servizio durante la quale l'attività potrà subire modifiche per sopravvenute necessità di ulteriori prestazioni o differente quantificazione di quelle inizialmente previste, pertanto in fase di esecuzione potranno essere rideterminati gli importi (in aumento o in diminuzione) secondo quanto effettivamente svolto dal professionista.

Come descritto in precedenza i corrispettivi per gli ulteriori servizi richiesti saranno determinati di volta in volta utilizzando il metodo di calcolo con riferimento alle specifiche attività richieste secondo il DM tariffe 17.06.2016. All'operatore economico verranno corrisposte esclusivamente le somme derivanti dai servizi effettivamente svolti e richiesti dal RUP/DEC relativamente agli ordini di esecuzione emessi senza alcun ulteriore onere e/o vincolo per la stazione appaltante. L'operatore economico nulla avrà pertanto a pretendere per il mancato raggiungimento dell'importo stimato dell'accordo quadro o per singoli affidamenti di esiguo importo, qualunque esso sia, trattandosi del *pactum de modo contrahendo*.

4. DURATA DELL'INCARICO

L'Accordo Quadro ha durata di trentasei (36) mesi con decorrenza dalla data della stipulazione dell'Accordo Quadro con l'Aggiudicatario, fatto salvo l'intervenuto raggiungimento del predetto importo massimo stimato in un tempo inferiore. Le attività iniziate prima della scadenza dell'accordo quadro dovranno comunque essere portate a compimento anche successivamente della scadenza dell'accordo quadro. La durata dei singoli ordinativi sarà definita contestualmente alla loro emissione in funzione dell'entità e tipologia dello stesso.

5. REQUISITI DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 66 e dell'allegato II.12- art.34 del D. Lgs. n. 36/2023, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, i servizi di ingegneria strutturale richiesti dovranno essere espletati da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio, abilitato all'esercizio della professione e iscritto nell'apposito Albo previsto dai vigenti Ordinamenti Professionali.

6. AVVIO DELL'ESECUZIONE

L'avvio dell'esecuzione del servizio avviene su disposizione del RUP o del DEC se nominato, con apposito verbale di avvio del servizio, trasmesso mezzo pec, nell quale verrà definita la tempistica di svolgimento dell'attività richiesta.

Le Prestazioni che costituiscono oggetto dei Contratti applicativi saranno identificate, di volta in volta dalla S.A., all'atto di stipula di ogni singolo Contratto.

Nei Contratti applicativi verranno tra l'altro indicati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

- 1) l'oggetto della prestazione;
- 2) CIG e CUP;
- 3) i termini, il luogo e le modalità di consegna degli elaborati;
- 4) l'importo complessivo previsto per l'esecuzione dei servizi richiesti;
- 5) garanzie e polizze;
- 6) il riferimento del RUP e del DEC;
- 7) il gruppo di lavoro messo a disposizione dall'Appaltatore, su richiesta della SA.

Ciascun Contratto Applicativo con il quale sarà richiesto all'Appaltatore lo svolgimento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro sarà concluso mediante scrittura privata;

7. REVISIONE PREZZI

Si procederà alla revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 secondo i seguenti riferimenti:

- CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria.
- [ATECO/ECOICOP] Indice Istat – I [71] Attività degli studi di architettura e ingegneria.
- Tipo indice PPS.

8. OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del committente.

L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

pag. 6 di 12

La stipulazione del contratto di accordo quadro da parte dell'affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto quadro, nonché dei singoli contratti attuativi, da parte dell'affidatario del servizio equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Al professionista si applicano le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con l'amministrazione e con i terzi.

Il professionista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa all'intervento che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla stazione appaltante o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale.

Gli elaborati prodotti nel corso del servizio dovranno essere consegnati alla stazione appaltante, oltre a quanto già previsto per norma, anche in copia digitale editabile.

9. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a trasmettere all'affidatario, all'inizio di ciascun incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo al fascicolo progettuale predisposto per gli interventi in elenco.

L'Amministrazione si impegna inoltre a:

- garantire su richiesta dell'affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

L'affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni che dovranno essere concordati, con congruo preavviso, con la Stazione Appaltante.

CAPO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

10. FORMA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto all'art. 18 del D.lgs. 36/2023 il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante scrittura privata.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

pag. 7 di 12

- il presente capitolato prestazionale;
- a determinazione dei corrispettivi;
- l'offerta tecnica dell'affidatario del servizio;
- l'offerta economica dell'affidatario del servizio.

11. PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n.136 del 2010 così come modificato dalla L. 217 del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il pagamento avverrà **entro 60 giorni** dalla data dell'emissione della fattura e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste dal presente Capitolato Prestazionale, da parte dell'Committente.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarità contributiva e fiscale aggiornati al periodo di emissione della fattura.

12. PENALI

Qualora l'Affidatario non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità previste nel presente capitolato, potrà essere applicata una penale nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per ogni singola fase e secondo le modalità nel contratto.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari; l'Affidatario potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione; trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l'Affidatario decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

L'importo delle penali sarà portato in compensazione in sede di liquidazione dal pagamento della fattura relativa alla prestazione di riferimento.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Affidatario dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

Pertanto, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà di intraprendere a tutela dei suoi interessi, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati.

L'affidatario è responsabile anche per gli inadempimenti imputabili a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione del servizio.

13. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti, la cessione del Contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. È altresì vietato il subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro.

14. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento, l'Affidatario dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Gli stessi obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari sono estesi a tutti gli operatori economici che per effetto dell'esecuzione del servizio abbiano rapporti finanziari con l'affidatario.

Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. L'Affidatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

15. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

L'Amministrazione potrà sospendere la prestazione per cause di forza maggiore o caso fortuito o in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

Il Responsabile Unico del Progetto, con nota scritta comunica la sospensione del servizio che dovrà essere accettata dall'Affidatario. Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile stesso comunicherà la data di ripresa dell'esecuzione del contratto; la comunicazione sarà trasmessa tramite pec.

16. VARIAZIONI CONTRATTUALI

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023. Nessuna variazione contrattuale è ammessa senza previa autorizzazione scritta del RUP, pertanto eventuali attività svolte dall'operatore economico e non preventivamente autorizzate dal RUP resteranno a suo esclusivo carico.

17. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs 36/2003 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo Decreto.

18. CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'operatore economico costituisce una garanzia definitiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 c.4 e 117 c.1 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

19. GARANZIE

L'aggiudicatario è tenuto ad essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività.

L'Affidatario esonera la Committenza dalle responsabilità e conseguenze relative ad incidenti e infortuni che, in dipendenza dell'espletamento dell'incarico, possono insorgere a sé o a propri collaboratori.

20. ESECUZIONE ANTICIPATA

L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto potrà essere disposta ai sensi dell'art. 17 c.9 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e comunicata formalmente dal Responsabile Unico del Progetto. L'Amministrazione può ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'Affidatario, che deve dare immediato corso allo stesso.

21. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario e in tutte le ipotesi indicate dall'art. 122 del Codice. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nei seguenti casi:

- a. previsioni di cui all'art. 122 del D.lgs 36/2023;
- b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti;
- c. applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo del singolo Ordine di Esecuzione;
- d. violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;

pag. 10 di 12

e. nei casi di cui agli articoli "OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI", "SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO".

f. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;

g. fallimento del soggetto Affidatario.

In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario dovrà fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e raccolta dati prodotta sino alla data di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Affidatario con pec.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- delle spese sostenute dall'Affidatario.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

22. PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

L'Affidamento è subordinato e sottoposto all'accettazione e firma del patto d'integrità adottato dalla S.A. ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, a norma dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 successivamente modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n.81) approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Cagliari n. 110 del 27 giugno 2025;

23. DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L'Affidatario, in relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

- a) Che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;
- b) Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per l'appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la ASL 8 di Cagliari per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni

caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

24. TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare.

25. CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Cagliari.

26. RINVIO NORMATIVO

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.

27. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina della piattaforma NET4MARKET e a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed alla normativa vigente in materia di appalti.